



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2
88022-Curinga(CZ)
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

ORDINANZA Nr. 33 DEL 21/05/2018

**OGGETTO: PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI MARIA SS. IMMACOLATA
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Sig. Nicola DIACO Priore confraternita Maria SS. Immacolata	Protocollo	2841	Data	08.05.2018
località e orario di validità	1) VIA ROMA – C.so GARIBALDI – VIA VILLA - P.zza DUOMO Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 2) VIA VILLA – C.so GARIBALDI – VIA ROMA – VIA NAZIONALE – VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO – VIA P. FERRARO – VIA SAN ROCCO – VIA S. AUGRUSO – VIA F. PERUGINI – VIA PIETRAPIANA – C.so GARIBALDI – RIENTRO ALLA CHIESA DELL'IMMACOLATA. Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE				
Periodo di validità	DOMENICA 27 MAGGIO 2018				
Motivo	FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI MARIA SS. IMMACOLATA				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale nr. 01 del 29.01.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

ORDINA

1. **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **LIMITATAMENTE AL TEMPO DEL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE**, delle seguenti Vie del territorio comunale:

Località e orario di validità	1) VIA ROMA – C.so GARIBALDI – VIA VILLA - P.zza DUOMO Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 3) VIA VILLA – C.so GARIBALDI – VIA ROMA – VIA NAZIONALE – VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO – VIA P. FERRARO – VIA SAN ROCCO – VIA S. AUGRUSO – VIA F. PERUGINI – VIA PIETRAPIANA – C.so GARIBALDI – RIENTRO ALLA CHIESA DELL'IMMACOLATA. Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE				
Periodo di validità	DOMENICA 27 MAGGIO 2018				

Nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dal passaggio della processione religiosa, il traffico sarà limitato o deviato, a seconda delle esigenze, a cura del Comando di Polizia Municipale, per garantire un ordinato e sereno svolgimento della stessa.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- Sig. Nicola DIACO, Priore confraternita dell'Immacolata Curinga;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 21/05/2018

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com.Cannella Antonino
